



## ACCONTO I.V.A. DICEMBRE 2013

### Scadenza:

Scade il prossimo 27 dicembre 2013, il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. per l'anno 2013 (si rammenta che è reato penale il mancato versamento IVA per importi superiori a € 50.000 se non regolarizzato entro i termini dell'acconto dell'anno successivo).

### Modalità di versamento:

Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono

**6013** per i contribuenti mensili Iva;

**6035** per i contribuenti trimestrali Iva.

L'anno di riferimento è il 2013.

Tale versamento, non è rateizzabile, non va effettuato se di importo inferiore ad € 103,29 e (per i contribuenti trimestrali) non è soggetto a maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

### Modalità di determinazione:

L'acconto Iva, di cui all'art. 6 L. 405/90, può essere determinato, indifferentemente secondo una delle seguenti modalità:

- 1) **metodo storico:** l'acconto si determina calcolando l'88% del debito dell'ultimo mese (per i contribuenti mensili) o dell'ultimo trimestre (per i contribuenti trimestrali) dell'anno 2012. Più precisamente:  
*contribuenti mensili:* devono calcolare l'88% dell'intero debito relativo a dicembre 2012 (acconto dicembre '12 + iva versata 16/01/13 quale debito dicembre '12)  
*contribuenti trimestrali:* devono calcolare l'88% dell'intero debito risultante dalla DICHIARAZIONE IVA per l'anno 2012 (o UNICO) (VL32 debito + VH13 acconto dicembre '12);
- 2) **metodo previsionale:** l'acconto si determina, calcolando l'88%, sulla base del debito IVA che si presume di determinare per il mese di dicembre 2013 (per i contribuenti mensili), sulla base dell'ultimo trimestre 2013 (per i contribuenti trimestrali). Tale metodo è da utilizzarsi con estrema cautela ed in casi particolari. A chi ritiene di utilizzare detta modalità di calcolo, tenuto conto delle sanzioni che in caso di errata previsione verranno applicate, si consiglia di verificarne l'opportunità con lo Studio.

NB: per entrambi i punti sopra descritti è opportuno annotare sul registro IVA (nella pagina in cui vengono annotati/stampati i dati relativi alle fatture di dicembre 2013) il calcolo effettuato per la determinazione dell'acconto IVA '13.

- 3) **metodo delle operazioni effettuate:** l'acconto si determina effettuando una vera e propria "liquidazione IVA" al 20 dicembre 2013, se l'importo che si ottiene  
è un debito, questo è (per l'intero ammontare) l'acconto da versare;  
è un credito, non si deve versare nessun acconto.  
Si precisa che la liquidazione straordinaria riguarda il periodo:  
1/12-20/12 per i contribuenti mensili,  
1/10-20/12 per i contribuenti trimestrali.  
Tale procedura implica la stampa dei registri IVA fino al 20/12 e la stampa della liquidazione IVA a tale data.  
Seguirà poi un ulteriore periodo 21/12-31/12 da trattare come altro periodo di liquidazione IVA.

### Casi particolari:

Per i contribuenti trimestrali particolari (distributori di carburanti, autotrasportatori c/terzi) l'acconto è dovuto e calcolato seguendo le indicazioni sopra riportate per i "contribuenti trimestrali".

Per coloro che nell'anno 2012 erano mensili e per l'anno 2013 sono trimestrali o viceversa, il conteggio dell'acconto deve tenere conto del cambiamento di regime quindi si consiglia di contattare lo Studio per i dovuti approfondimenti.

\*

\*

\*